

Schema di:

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A PROSEGUIRE-LA SPERIMENTAZIONE DEI NUCLEI DI POLIZIA LOCALE PER LA TUTELA AMBIENTALE ANNUALITA' 2022 (L.R. 6/2015, ARTT. 15 E 16)**

**Tra**

la **Giunta Regionale** della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza, Fabrizio Cristalli

**e**

i **Comuni capoluogo di** Como, Cremona e Mantova, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali;

**Premesso che:**

la l.r. 1° aprile 2015, n. 6, di disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, prevede:

- all'articolo 1 (Finalità e oggetto), che la Regione promuova il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- all'articolo 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana), che la Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuova la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
- all'articolo 15, la costituzione della *Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale*, con il compito di promuovere anche l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale, per lo svolgimento, previo accordo con le amministrazioni interessate, delle attività di monitoraggio e controllo del territorio e di altre specifiche funzioni di polizia locale;
- all'articolo 16 (Interventi operativi di nuclei di polizia locale), che la struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuova l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze,

anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale;

- la Giunta regionale, con le deliberazioni:
  - n. 1931 del 15 luglio 2019, ha approvato, relativamente all'annualità 2019/2021, lo schema di accordo per la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana (l.r. 6/2015, artt. 15 e 16);
  - n. 3127 del 12 maggio 2020, ha approvato le integrazioni da apportare all'accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, per le finalità di cui alla citata D.G.R. n. 1931/2019;

#### **Considerato che:**

- i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego;
- il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali;
- gli accordi di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15 della citata l.r. n. 6/2015 specificano, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare;

#### **Considerato che:**

- l'assetto del territorio lombardo, stante la sua complessità e il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, richiede una particolare attenzione al tema della tutela ambientale;
- il tema è particolarmente rilevante anche per le implicazioni relative alla tutela della salute dei cittadini, come ad esempio nel caso dei depositi e abbandoni di rifiuti, o agli impatti degli inquinanti sulla qualità dell'aria o derivanti dallo smaltimento dei rifiuti e dalle varie fasi che lo caratterizzano;
- si vuole garantire un'integrazione delle diverse competenze professionali sul controllo ambientale attraverso l'attività congiunta tra appartenenti a più Comandi o Servizi, superando la barriera funzionale ed operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo Corpo o Servizio, per affrontare problematiche che, in concreto, sono di rilievo ulteriore a quello della specifica competenza territoriale, nelle fasi di vigilanza/monitoraggio/prevenzione e controllo;

#### **Verificato:**

- l'interesse delle Parti allo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al tema della sicurezza ambientale e, quindi, della tutela della salute dei cittadini, attraverso il

rafforzamento e l'integrazione delle competenze professionali di polizia locale con servizi svolti congiuntamente o comunque in più Comuni, per un periodo di significativa continuità, che dia efficacia all'azione e risultati concreti;

- che le Parti, condividendo lo spirito di cooperazione ed avendo già perfezionato intese operative di servizio con almeno quattro enti locali, sono interessate a proseguire la sperimentazione già avviata, al fine di rendere operativi i nuclei di polizia locale per le esigenze di controllo per la tutela ambientale e per eventuali, ulteriori esigenze che dovessero emergere durante l'attività, comunque, di pertinenza della polizia locale;
- che la complessità dell'obiettivo delle attività in comune e coordinate richiede la valorizzazione delle pregresse esperienze sperimentali e, se necessario, l'attivazione di nuove modalità da perfezionare durante il percorso congiunto previsto dal presente accordo;

#### **Considerato, inoltre, che:**

- l'accordo si palesa quale strumento particolarmente idoneo ad instaurare un rapporto istituzionale per la sperimentazione o continuazione della sperimentazione dei nuclei e per la comunicazione e condivisione delle esperienze e delle professionalità maturate all'interno delle polizie locali più strutturate, con contestualizzazione dell'aggiornamento professionale e delle capacità operative, nonché per il loro trasferimento a più realtà;
- i Comuni capoluogo sono in grado di esprimere risorse organizzative e professionali adeguate per contribuire a comporre e gestire l'insieme di risorse organizzate costituenti i nuclei sperimentali di polizia locale e renderli attivi con servizi operativi di tutela ambientale, in attuazione della programmazione/progettazione, in base alle esigenze che saranno meglio specificate nei singoli progetti attuativi, anche con i vari enti titolari di polizia locale, appartenenti alla provincia di riferimento;

#### **Ritenuto:**

- pertanto, necessario sottoscrivere, ai sensi dell'art 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana) della citata l.r. n. 6/2015, un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di Como, Cremona e Mantova, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale;
- che i suddetti comuni, per assicurare la funzionalità progettuale, hanno coinvolto, con ulteriori intese e accordi locali, altri enti locali ed opereranno per ampliare l'ambito territoriale in cui si svolgerà l'iniziativa;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

### **ART. 2 Oggetto**

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti finalizzati all'ulteriore attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di vigilanza e controllo per la tutela ambientale – ecologica.

### **ART. 3 Impegni di Regione Lombardia**

1. Regione Lombardia si impegna a:
  - garantire il raccordo delle proposte progettuali-operative, ai fini dell'individuazione dell'oggetto e degli obiettivi dei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4;
  - supportare, nei modi di volta in volta individuati, l'operatività sperimentale dei nuclei di polizia locale in attività di polizia ambientale in senso ampio;
  - raccogliere gli esiti delle attività svolte tramite adeguata reportistica;
  - monitorare l'avanzamento del presente accordo;
  - trasmettere alle Prefetture competenti il presente accordo.

### **ART. 4 Impegni dei Comuni capoluogo**

1. I Comuni capoluogo sottoscrittori si impegnano a:
  - pianificare e presentare, con i contenuti e le modalità specificati all'art. 5, progetti per l'attuazione delle attività dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di tutela ambientale – ecologica e le connesse attività d'istituto, derivanti dagli obblighi discendenti dalle qualifiche che la legge attribuisce agli operatori di polizia locale;
  - operare nell'area territoriale di intervento dei nuclei tramite le intese operative e di collaborazione che già presentino l'adesione di almeno 4 Enti locali appartenenti ai rispettivi territori provinciali;
  - operare con i nuclei sperimentali di polizia locale formati dal personale appartenente al Comando del capoluogo e da quote di operatori, ove esistenti, degli altri Enti aderenti, nei territori degli stessi;
  - relazionare ogni 2 mesi alla Regione sui servizi svolti;
  - a conclusione delle attività, rendicontare le stesse a Regione Lombardia, con le modalità specificate all'art. 9.

### **ART. 5 Contenuti dei progetti e modalità di presentazione**

1. I progetti di cui all'art. 4, punto 1., individuano l'ambito delle attività, gli obiettivi, il calendario di massima delle iniziative/azioni dei nuclei sperimentali di controllo ambientale. In ogni progetto ciascun Ente sottoscrittore dovrà inserire anche i seguenti dati: il numero totale degli operatori di polizia locale in organico nell'ente ed il numero di operatori di polizia locale che partecipano alla realizzazione dei nuclei sperimentali, che deve essere, comunque, non inferiore a 6 operatori.

I progetti dovranno prevedere:

- lo svolgimento di attività di polizia locale in materia di tutela ambientale/ecologica nei territori degli enti con cui si è perfezionata l'intesa – nella misura, quindi, di almeno 5 enti - preferibilmente in maniera coordinata e congiunta e con respiro sovracomunale, i cui servizi dovranno essere prestati, nella misura di almeno il 40% di quelli effettivamente svolti, in maniera congiunta con operatori appartenenti a più di un ente, in attuazione delle intese a base del progetto medesimo, ovvero su territorio diverso da quello di appartenenza;
  - l'impiego di strumentazione tecnica, funzionale ed utile alla piena operatività dei nuclei;
  - la diffusione, soprattutto in contesto operativo, di conoscenze professionali nei campi della sicurezza ambientale – ecologica, principalmente agli operatori degli enti aderenti alle intese locali attuative;
  - la condivisione di occasioni di formazione non superiori al 5% delle ore totali di servizio previste dal progetto.
2. I progetti per gli ambiti di attività all'interno della tutela ambientale – ecologica potranno riguardare, in particolare, anche i seguenti interventi:
    - controllo e presidio territoriale delle attività di trasporto, raggruppamento e smaltimento di rifiuti, anche con riferimento allo smaltimento tramite combustione ed in particolare la prevenzione di depositi e roghi abusivi;
    - controllo del rispetto delle limitazioni regionali e locali per i veicoli più inquinanti.
  3. I progetti dovranno essere presentati a Regione Lombardia entro il giorno 21 aprile, all'indirizzo PEC: Sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

#### **ART. 6 Comitato di coordinamento**

1. Per fini di raccordo e monitoraggio del presente accordo, è costituito il "Comitato di coordinamento", di cui fanno parte un referente per ciascuno dei soggetti firmatari del presente accordo. Tali referenti sono da individuarsi:
  - per i Comuni firmatari, nel responsabile del Settore polizia Locale o suo delegato;
  - per Regione Lombardia, nel Dirigente responsabile della U.O. Sicurezza urbana integrata e polizia locale o suo delegato.
2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di:
  - attivarsi nei casi di cui all'art. 7;

- o esprimere pareri sulle azioni e le procedure utili al corretto sviluppo dell'accordo ed in merito ai progetti presentati dai singoli Comuni capoluogo;
  - o attuare il monitoraggio relativo alle singole azioni previste dai progetti;
  - o concordare ulteriori modalità di sviluppo delle attività operative non specificatamente previste dal presente accordo.
3. Salvo specifiche esigenze, il Comitato di coordinamento si riunisce ogni trimestre.

#### **Art. 7 Interventi dei nuclei sperimentali in situazioni emergenziali**

1. Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 6, nel caso si verificano emergenze, richiede agli Enti sottoscrittori il coinvolgimento dei rispettivi nuclei sperimentali di polizia locale, da inviare, quale supporto, ai Comuni che ne fanno richiesta.
2. Il Comitato di coordinamento esamina le situazioni emergenziali e le richieste e, nei limiti della disponibilità di personale degli enti sottoscrittori, decide le azioni da intraprendere in deroga alle pianificazioni progettuali e agli accordi attuativi in essere. Per tali interventi emergenziali, gli Enti sottoscrittori attingono alle risorse assegnate ai rispettivi progetti, che saranno conseguentemente rimodulati, tenuto conto dei costi sostenuti per le emergenze.
3. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 della l.r. n. 6/2015 comunica al Sindaco del Comune richiedente l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei sperimentali, da svolgersi preferibilmente in coordinamento con la polizia locale del Comune e con le Forze dell'ordine territorialmente presenti.

#### **Art. 8 Valutazione dei progetti e risorse finanziarie**

1. Entro 20 giorni dalla data di presentazione dei progetti secondo i termini previsti al comma 4 dell'art. 5, la struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 della l.r. n. 6/2015 verifica la congruità delle voci di spesa contenute nei progetti medesimi, come stabilite all'art. 9 (Rendicontazione), e comunica l'approvazione del progetto o le necessarie modifiche/integrazioni.
2. Per l'attuazione del presente accordo, la Regione sostiene i progetti degli Enti sottoscrittori in materia di sicurezza ambientale con risorse finanziarie pari all'importo complessivo di € 160.000,00.
3. Regione provvederà all'erogazione del contributo spettante a ciascun ente sottoscrittore in esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese, presentata dagli enti medesimi ai sensi degli artt. 9 e 10.
4. Il contributo regionale è assegnato agli enti sottoscrittori secondo i seguenti importi:

- **Parte A** - € 60.000,00 annui per spese correnti destinate all'impiego programmato in orario ordinario del personale appartenente ai servizi di polizia locale;
- **Parte B** - € 100.000,00 annui per spese in conto capitale per acquisizione di strumentazione tecnica.

**A. Principi di ripartizione delle somme parte A:**

totale di **€ 60.000,00** sulla base dell'incidenza percentuale degli indicatori di seguito riportati:

- A.1 numero operatori di polizia locale del Comune capoluogo di provincia rilevati nell'anno 2021 (DG Sicurezza), (35% della somma stanziata);
- A.2 numero operatori di polizia locale coinvolti nel progetto (DG Sicurezza), (20% della somma stanziata);
- A.3 superficie territoriale della provincia di riferimento espressa in km<sup>2</sup> (40% della somma stanziata);
- A.4 rimborso *forfetario* per spese generali pari al 5% sulla somma rendicontata (il progetto deve essere attuato anche nel territorio di ogni Ente coinvolto ulteriore a quello del capofila).

La seguente tabella n. 1 indica il riparto annuale degli importi stanziati sulla base degli indicatori di cui al punto 4. "Principi di ripartizione delle somme **parte A**", del presente art. 8:

TABELLA n. 1- parte A

COMUNE	TOTALE CORRISPOSTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART 8 A.1 A.2 A.3	RIMBORSO SPESE GENERALI MASSIMO CORRISPOSTO SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 A.4	TOTALE MASSIMO CORRISPOSTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI CUI DELL'ART. 8 – parte A
	<b>57.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>COMO</b>	19.580,26	1.030,50	<b>20.610,76</b>
<b>CREMONA</b>	17.444,82	918,00	<b>18.362,82</b>
<b>MANTOVA</b>	19.974,92	1.051,50	<b>21.026,42</b>

**B. Principi di ripartizione delle somme parte B:**

totale di **€ 100.000,00** per spese in conto capitale:

- B.1 € 85.000,00 per acquisizione di strumentazione tecnica, sulla base dell'incidenza percentuale del numero operatori di polizia locale della Provincia di riferimento rilevati nell'anno 2021 (DG Sicurezza);
- B.2 quota fissa pari ad € 5.000,00 annui, indipendentemente dal numero degli operatori.

La seguente tabella n. 2 indica, il riparto degli importi stanziati sulla base degli indicatori di cui al punto 4. "Principi di ripartizione delle somme **parte B**", del presente art. 8:

TABELLA n. 2 – parte B

COMUNI	TOTALE OPERATORI DI PL al 31/12/2021 PER PROVINCIA	QUOTA SPETTANTE PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA (ART. 8 - B.1)	QUOTA FISSA (ART. 8 - B.2)	TOTALE ART. 8 – PARTE B
		<b>85.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>COMO</b>	259	29.911,50	5.000,00	<b>34.911,50</b>
<b>CREMONA</b>	212	24.480,00	5.000,00	<b>29.480,00</b>
<b>MANTOVA</b>	265	30.608,50	5.000,00	<b>35.608,50</b>

Di seguito, si elencano le strumentazioni ammissibili (nella misura della funzionalità e necessità per la realizzazione dei singoli progetti che verranno presentati):

- autoveicoli
- biciclette elettriche
- droni
- macchine fotografiche
- motoveicoli
- video camere da divisa (*body cam*)
- telecamere mobili per autovetture (*dash cam*)
- telecamere fototrappola
- telefoni cellulari e tablet operativi

Non è ammesso l'acquisto con la formula del noleggio. I beni oggetto di contributo non potranno subire di cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito della polizia locale prima di un quinquennio dall'acquisto.

Per il riconoscimento di tali somme, l'ente sottoscrittore dovrà rendicontare le spese ammissibili di cui al punto 4. "Principi di ripartizione delle somme **parte A**" dell'art. 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo assegnato. **Il mancato svolgimento dei servizi di cui al progetto per un valore pari all'anzidetto 60% comporta l'impossibilità di riconoscere alcun contributo, sia di tipo A che di tipo B.**

Si riporta la seguente tabella riassuntiva n. 3 (parte A e parte B), che indica il contributo massimo erogabile.

TABELLA n. 3

COMUNE	TOTALE SPESE CORRENTI (PARTE A)	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE (PARTE B)	TOTALE MASSIMO PARTE A E PARTE B DELL'ART. 8
	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>COMO</b>	20.610,76	34.911,50	<b>55.522,26</b>
<b>CREMONA</b>	18.362,82	29.480,00	<b>47.842,82</b>
<b>MANTOVA</b>	21.026,42	35.608,50	<b>56.634,92</b>

## **Art. 9 Indicazioni operative per la rendicontazione delle spese**

1. Rendicontazione delle spese **parte A**, art. 8 – spese correnti:
  - per le spese relative all'impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale verranno riconosciuti costi relativi alla retribuzione lorda (voci retributive, oneri sociali e previdenziali, compresi i premi di produttività, le indennità, ecc.); la tariffa oraria del personale coinvolto nelle attività progettuali viene espresso in termini di costo medio orario del lavoro derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL vigente; a dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l'attività svolta da ogni singolo operatore coinvolto;
  - per le somme rendicontate e ritenute ammissibili relative all'impiego del personale viene riconosciuto un rimborso *forfetario* per spese generali solo se gli accordi e le convenzioni sottoscritte con gli enti locali saranno 5 o più (percentuale meglio specificata nella **parte A**, art. 8);
2. Per la rendicontazione delle spese di cui al punto a.2, **parte B**, art. 8 - spese in conto capitale destinate all'acquisto di strumentazioni ammissibili (necessarie alla realizzazione dei singoli progetti) - dovranno essere presentati i documenti giustificativi contabili adeguatamente quietanzati e coerenti temporalmente al periodo progettuale; il riconoscimento di tali somme all'ente sottoscrittore è condizionato dalla corretta rendicontazione delle spese ammissibili di cui alla **parte A** dell'art 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo massimo assegnato.

## **Art. 10 Rendicontazione**

1. Gli Enti dovranno rendicontare le spese, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9, entro e non oltre il 30 settembre 2022. Il mancato rispetto di tale termine non consentirà l'erogazione del contributo regionale.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione amministrativo-contabile, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione del servizio e dei risultati conseguiti.

## **Art. 11 Durata e validità dell'accordo**

1. La validità del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2022.

## **Art. 12 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo**

1. Le parti designano, quali referenti tecnici dell'attuazione del presente accordo:

Per Regione Lombardia: il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale, Carrara Antonino;

Per l'ente capofila

Il Comandante/ Il Responsabile del Servizio di Polizia locale di ...;

### **Art.13 – Trattamento dei dati personali**

1. Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e gli Enti locali sottoscrittori dell'accordo, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

### **ART. 14 – Ambito Territoriale**

1. Il personale delle Polizie locali dei Comuni capoluogo, in qualità di capofila dei Enti aderenti al presente accordo, e quello dipendente dagli Enti aderenti direttamente o indirettamente al presente accordo, opererà sull'intero territorio di ciascuno degli Enti sottoscrittori, prescindendo, conseguentemente, dai confini territoriali amministrativamente riferibili all'Ente da cui rispettivamente dipende, e ciò in relazione a tutte le attività necessarie a garantire la piena attuazione del presente accordo.
2. L'estensione dell'ambito operativo territoriale è subordinata alle comunicazioni alle competenti Prefetture, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.